

Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.

Art. 6

Notificazione del pericolo a proprietari, possessorie detentori di edifici siti in zone a rischio valanghivo

- 1.** Ricevuta la informazione di cui gli articoli 2 e 3, il Sindaco notifica senza indugio l' esistenza dei pericoli ai proprietari e ad agli eventuali possessori e detentori degli edifici esistenti nelle zone segnalate, anche per mezzo di raccomandate con avviso di ricevimento.
- 2.** In caso di irreperibilità di uno dei destinatari la notifica che lo riguarda avviene mediante pubblicazione degli atti all' albo pretorio del Comune in cui sono situati gli immobili interessati e mediante affissione dell' avviso della pubblicazione in corso sull' ingresso principale dell' immobile.
- 3.** La notificazione si intende eseguita ad ogni effetto di legge nei confronti delle persone indicate come proprietarie nel pubblico registro immobiliare, qualora al Comune non sia noto il proprietario effettivo.